

Codice A1821A

D.D. 19 marzo 2025, n. 547

Cancellazione dell'Elenco territoriale della Regione Piemonte, istituito con DGR n. 35-7149 del 24 febbraio 2014, dell'organizzazione "GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI BRANDIZZO (TO).



ATTO DD 547/A1821A/2025

DEL 19/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Cancellazione dell'Elenco territoriale della Regione Piemonte, istituito con DGR n. 35-7149 del 24 febbraio 2014, dell'organizzazione "GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI BRANDIZZO (TO).

Premesso che

la Direttiva del 9 novembre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile **del 13 novembre 2012**, concernente "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*", al fine di promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni, riconfigura la struttura dell'elenco nazionale, prevedendo l'istituzione e la gestione da parte delle regioni e province autonome di un proprio elenco territoriale del volontariato di protezione civile - da istituirsi appositamente e separatamente dal registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che abroga e sostituisce la L. 266/1991;

la medesima direttiva stabilisce che l'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di protezione civile del proprio territorio e demanda alle rispettive legislazioni regionali la definizione delle modalità di iscrizione e la determinazione dei requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni di protezione civile; questi ultimi devono comunque soddisfare i criteri minimi di base previsti nella direttiva stessa;

la D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014 della Giunta Regionale del Piemonte ha preso atto degli indirizzi operativi emanati con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, istituendo l'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, strutturandolo in due sezioni:

a) “Sezione A”, composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i requisiti di idoneità tecnico-operativa minimi di base previsti dalla Direttiva;

b) “Sezione B”, composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i requisiti di cui al precedente punto a), nonché quelli funzionali all’operatività delle organizzazioni di volontariato in seno alla colonna mobile regionale, previsti dall’art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R;

l’art. 33, comma 1 del D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, decreto che abroga e sostituisce il D.P.R. 194/01, sancisce l’obbligatorietà di iscrizione nell’Elenco Nazionale, suddiviso in Elenco Centrale ed Elenchi Territoriali di cui al successivo art. 34, per poter operare nel settore della protezione civile;

con la Determinazione Dirigenziale n° 702 del 26/03/2014 le Organizzazioni di volontariato, già iscritte nell’Elenco Nazionale del Dipartimento di Protezione Civile, aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale, in sede di prima applicazione sono state inserite nella “Sezione A dell’Elenco territoriale;

Considerato che:

l’organizzazione **“GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI BRANDIZZO”**, già iscritta nell’Elenco Nazionale, per le motivazioni sopra riportate era stata inserita nella sez. A dell’Elenco Territoriale;

il Comune di Brandizzo, a seguito della richiesta di verifica dei requisiti da parte del Settore di Protezione Civile regionale, per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco territoriale, con nota pervenuta in data 13/05/2021, prot. n. 22735, aveva richiesto la sospensione temporanea del gruppo per carenza dei requisiti minimi di iscrizione e necessità di una ristrutturazione amministrativa che, a seguito di colloqui telefonici intervenuti in data 08/03/2024, si accertava che non è avvenuta e, pertanto richiedevano la cancellazione dall’elenco territoriale del gruppo stesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/08;
- L.R. 7/03;
- D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1. 117;
- D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- l’art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R;
- Determinazione Dirigenziale D.B14.14 n. 702 del 26/03/2014;
- D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014,;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021;

determina

- di cancellare, per avvenuto scioglimento di fatto, l'organizzazione "**GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI BRANDIZZO**", (C.F. 82501690018), con sede legale nel comune di BRANDIZZO, (TO), Piazza C. Ala , n. 6 – cap. 10032, **dalla Sezione A** dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2012.

Il Funzionario Estensore
Anna COSTANTINI

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio